

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2635

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, ROSINI, PIRO, VISCO, CARIA, SERRENTINO, GRILLO  
SALVATORE, d'AMATO LUIGI, RUBINACCI, CERUTI, CIPRIANI**

*Presentata il 28 aprile 1988*

Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGI! — Come è noto, la legge 23 dicembre 1986, n. 915, all'articolo 1, primo comma, stabilisce, in particolare che il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali che si trovino in ausiliaria, nonché i vicebrigadieri ed i militari di truppa del Corpo in possesso di particolari requisiti.

In sede di applicazione dell'anzidetta normativa si sono verificate delle disparità di trattamento connesse al requisito del collocamento in ausiliaria che gli interessati devono possedere per poter essere richiamati.

L'anzidetta categoria del congedo è stata infatti istituita, per i sottufficiali, con la legge 10 agosto 1983, n. 212, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Sono pertanto rimasti esclusi dal particolare beneficio della legge 915:

i sottufficiali posti in congedo anteriormente al 1° gennaio 1983 che, per effetto della loro appartenenza alla categoria della « riserva » non possono essere richiamati;

i vicebrigadieri (già appuntati), collocati in congedo per raggiunti limiti di età, che richiamati in forza di altre disposizioni legislative, sono stati promossi al grado superiore durante il servizio temporaneo protrattosi oltre il dodicesimo mese. Questi non possono usufruire del nuovo richiamo, non essendo mai stati collocati in ausiliaria.

Al fine di eliminare disparità di trattamento è stata predisposta la presente iniziativa vivamente attesa dal personale interessato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, è sostituito dal seguente:

« ART 1. — 1. Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali della Guardia di finanza che si trovino in ausiliaria ovvero che successivamente al collocamento in congedo per limiti di età abbiano prestato servizio temporaneo senza soluzione di continuità per almeno dodici mesi, e i vicebrigadieri e militari di truppa collocati in congedo per limiti di età.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) aver riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a « superiore alla media » e non essere stati sanzionati disciplinarmente;

b) non essere rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo quinquennio, per malattia, licenza di convalescenza od aspettativa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;

c) essere stati dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo;

3. I militari richiamati a norma del comma 1 non possono essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989 ».

## ART. 2.

1. La facoltà di cui all'articolo 1 può essere esercitata solo nei limiti della maggiore spesa autorizzata, per ciascun anno, dal comma 2.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo e 560 milioni per l'anno 1987, in lire 2 miliardi per l'anno 1988 e in lire 2 miliardi e 341 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.